

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 13 GENNAIO 2022

n. 4 *suppl.*



At e comunicazioni degli Ent Locali

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuati dalle direzioni ed applicati nei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redat ori e per gli Ent :

Il Bollet no Uf ciale della Regione Puglia si at ene alle regole della Legge 150/2000 per la semplif cazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cit adini alla comprensione degli at della Pubblica Amministrazione. Tut i redat ori e gli Ent inserzionist sono tenut ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei t toli di testa dei provvedimenti ”.

## PARTE SECONDA

**At e comunicazioni degli Ent Locali**

COMUNE DI TRANI

Deliberazione C.C. 16 novembre 2021, n. 77

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE..... 4**

## PARTE SECONDA

**Atti e comunicazioni degli Enti Locali**

COMUNE DI TRANI

Deliberazione C.C. 16 novembre 2021, n. 77

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **Novembre** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del Sig. Avv. MARINARO Giacomo con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) Avv. Amedeo Botaro		X	18) CORRADO Giuseppe	X	
2) PALUMBO Filiberto		X	19) BIANCOLILLO Claudio	X	
3) LAURORA Tommaso	X		20) AMORUSO LEO	X	
4) BRANA Vito		X	21) CIRILLO Luigi		X
5) Avv. MARINARO Giacomo	X		22) di GREGORIO Michele	X	
6) CORMIO Patrizia	X		23) MASTROTOTARO Giuseppe	X	
7) CORNACCHIA Irene	X		24) ANGIOLILLO ANTONIO	X	
8) CUNA Federica		X	25) MOROLLO LUCA	X	
9) AVANTARIO Carlo		X	26) di LEO Giovanni	X	
10) DI TULLO Denise	X		27) DE TOMA Pasquale	X	
11) MANNATRIZIO ANSELMO	X		28) CENTRONE Michele	X	
12) RUGGIERO Carlo	X		29) FERRI ANDREA	X	
13) PARENTE LIA	X		30) COZZOLI Emanuele	X	
14) LOCONTE Antonio		X	31) LAURORA Erika	X	
15) BEFANO Antonio		X	32) CORRARO Felice		X
16) di MEO Donata	X		33) SCIALANDRONE Mariangela	X	
17) LOPS Michele	X				

Totale presenti n. 24 Totale assenti n. 9

Il Presidente Marinaro enuncia la **proposta n. 146 del 18.10.2021, iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale**.

Il Presidente ricorda che per le modifiche dello Statuto occorrono 22 voti favorevoli.

Non essendoci interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 24 voti favorevoli resi dai 24 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Botaro Amedeo: assente.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: favorevole.
- Branà Vito: assente.
- Marinaro Giacomo: favorevole.

- Cormio Patrizia: favorevole.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: assente.
- Cuna Federica: assente.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: favorevole.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: assente.
- Befano Antonio: assente.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Lops Michele: favorevole.
- Corrado Giuseppe: favorevole.
- Biancolillo Claudio: favorevole.
- Amoruso Leo: favorevole.
- Cirillo Luigi: assente.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: favorevole.
- Morollo Luca: favorevole.
- Di Leo Giovanni: favorevole.
- De Toma Pasquale: favorevole.
- Centrone Michele: favorevole.
- Ferri Andrea: favorevole.
- Cozzoli Emanuele: favorevole.
- Laurora Erika: favorevole.
- Corraro Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: favorevole.

La sopraesposta verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di dit a incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituire parte integrante e sostanziale

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** il Comune di Trani è dotato di Statuto Comunale, ai sensi dell'articolo 4 del t.u. 267/00, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 08.10.1991, più volte modificato ed integrato.

**Rilevato che** l'attuale testo dello Statuto Comunale, come da ultimo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 05.03.2015, contempla alcuni istituti contemplati dall'articolo 2, comma 186 della legge 191 del 23.12.2009, che:

- con la lettera a) ha eliminato la figura del difensore civico;
- con la lettera b) ha eliminato la circoscrizione di decentramento comunale per Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
- con la lettera d) ha eliminato la figura del Direttore Generale per Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

**Ritenuto opportuno** eliminare dallo Statuto le norme che fanno riferimento a tali istituti, nonché riformulare alcune disposizioni che contengano richiami non più coerenti con il quadro legislativo (es. aziende speciali utilizzabili solo per servizi privi di rilevanza economica).

**Tenuto conto che**, in forza di quanto precede, si rende necessario:

- a) abrogare interamente gli articoli: 45, 46, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 e 73;
- b) riformulare l'articolo 66, rubricato "referendum consultivi", onde eliminare i riferimenti all'attività del difensore civico, come da testo posto in allegato;
- c) eliminare all'articolo 47, comma 5, l'inciso: "in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale";
- d) inserire all'articolo 55, comma 1, dopo la parola "servizi" il termine "privi".

**Dato atto che** la presente proposta, elaborata dal Segretario Generale è stata oggetto di esame nella Commissione Affari Istituzionali, ai sensi dell'articolo 24 bis dello Statuto ed articolo 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, come da verbali in data 26 ottobre 2021.

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art. 49 t.u. 267/00 nei termini di cui alle accluse attestazioni firmate digitalmente dal Segretario Generale e dal Responsabile del servizio finanziario.

**Richiamato** l'articolo 6 del t.u. 267/00.

All'esito della discussione condotta e con le risultanze di cui alla votazione svolta per appello nominale, dalla quale risulta **raggiunto** il *quorum* dei due terzi dei Consiglieri assegnati (*quorum* =22).

## DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**Di apportare** allo Statuto Comunale le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) abrogare interamente gli articoli: 45, 46, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72 e 73;
- b) riformulare l'articolo 66, rubricato "referendum consultivi", onde eliminare i riferimenti all'attività del difensore civico, come da testo posto in allegato;
- c) eliminare all'articolo 47, comma 5, l'inciso: "in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale";
- d) inserire all'articolo 55, comma 1, dopo la parola "servizi" il termine "privi".

**Di dare atto che** è stato raggiunto il *quorum* di 2/3 dei Consiglieri assegnati e, per l'effetto, le citate modifiche ed integrazioni si intendono definitivamente approvate, si da poter dar seguito alle successive fasi di cui al comma 5 dell'articolo 6 dello statuto comunale.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 146**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria Generale - Trasparenza**

Oggetto: **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE**

Parere Tecnico Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale - Trasparenza)	
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.	
Sintesi parere: Parere Favorevole	
Data 18/10/2021	Il Responsabile di Set ore dot. Lazzaro Francesco Angelo

Parere Contabile	
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.	
Sintesi parere: Parere Favorevole	
Data 19/10/2021	Responsabile del Servizio Finanziario DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dot. Francesco Angelo Lazzaro

**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
Avv. MARINARO Giacomo



**Città di Trani**  
*Medaglia d'argento al valore civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

# **STATUTO COMUNALE**



**Redatto ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 dell'8 ottobre 1991 e n. 1 del 21 aprile 1992 di cui la Sezione Provinciale di Controllo ha preso atto rispettivamente nelle sedute dell'11 dicembre 1991, con decisione n. 10263, e nella seduta del 26 maggio 1992, con decisione n. 4201, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 5 agosto 1992.**

**Adeguato alla L. n. 81/93 e successive modificazioni ed al D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 29 novembre 1995, n. 51 dell'11 dicembre 1995 e n. 55 del 15 dicembre 1995 di cui la Sezione Provinciale di Controllo ha preso atto rispettivamente nelle sedute del 17 gennaio 1996 con decisione n. 15232, del 30 gennaio 1996 con decisione n. 1080 e nella seduta del 13 marzo 1996 con decisione n. 4758/1382, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 21 giugno 1996. Adeguato alle leggi n. 127/97, n. 191/98 e n. 265 del 3 marzo 1999 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 2000 e n. 96 del 23 agosto 2000.**

**Modificato ed integrato con delibera di C.C. n° 17 del 26/5/2010.  
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n° 11 del 15/3/2013.  
Modificato ed integrato con delibera di C.S. n° 9 del 5/3/2015.  
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n° 77 del 16.11.2021**

## INDICE

### CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - [Potestà statutaria](#)
- Articolo 2 - [Contenuto](#)
- Articolo 3 - [Delibera di adozione](#)
- Articolo 4 - [Modifiche e abrogazioni](#)
- Articolo 5 - [Approvazione ed entrata in vigore](#)

### CAPO 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 6 - [Il Comune](#)
- Articolo 7 - [Decentramento statale](#)
- Articolo 8 - [Attributi del Comune](#)
- Articolo 9 - [Finalità generali dell'azione amministrativa](#)
- Articolo 10 - [Elementi del Comune](#)
- Articolo 11 - [Sede del Comune](#)
- Articolo 12 - [Potestà regolamentare](#)
- Articolo 13 - [Il Consiglio comunale dei ragazzi](#)
- Articolo 14 - [Principi](#)

### CAPO 3 - ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

- Articolo 15 - [Funzioni del Comune](#)
- Articolo 16 - [Decentramento statale](#)

### CAPO 4 - ORGANI ED ATTRIBUZIONI

- Articolo 17 - [Organi comunali](#)
- Articolo 18 - [Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale](#)

#### Sezione 1 - Il Consiglio Comunale

- Articolo 19 - [Composizione](#)
- Articolo 20 - [Presidenza dell'Assemblea consiliare](#)
- Articolo 21 - [Scioglimento e sospensione del Consiglio](#)
- Articolo 22 - [Gruppi consiliari](#)
- Articolo 23 - [Conferenza dei Capigruppo](#)
- Articolo 24 - [Commissioni consiliari](#)
- Articolo 24 bis - [Commissione per gli Affari Istituzionali](#)
- Articolo 25 - [Attribuzioni del Consiglio](#)
- Articolo 26 - [Convocazione ed attività consiliare](#)
- Articolo 27 - [Deliberazioni](#)

- Articolo 28 - [Controllo di legittimità e pubblicazione](#)
- Articolo 29 - [Poteri dei consiglieri](#)
- Articolo 30 - [Surroga dei consiglieri](#)

### **Sezione 2 - La Giunta Comunale**

- Articolo 31 - [Composizione](#)
- Articolo 32 - [Nomina degli Assessori](#)
- Articolo 33 - [Mozione di sfiducia](#)
- Articolo 34 - [Decadenza](#)
- Articolo 35 - [Dimissioni e revoca degli Assessori](#)
- Articolo 36 - [Attribuzioni della Giunta](#)
- Articolo 37 - [Attribuzioni degli Assessori](#)
- Articolo 38 - [Riunione e deliberati di Giunta](#)

### **Sezione 3 - Il Sindaco**

- Articolo 39 - [Competenze ed attribuzioni del Sindaco](#)
- Articolo 40 - [Linee programmatiche di governo](#)
- Articolo 41 - [Vice Sindaco](#)
- Articolo 42 - [Rimozione, sospensione e decadenza dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori](#)

## **CAPO 5 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

- Articolo 43 - [Albo Pretorio- Albo on-line](#)
- Articolo 44 - [Organizzazione degli uffici e dei servizi](#)
- Articolo 45 - [Il Direttore Generale](#)
- Articolo 46 - [Compiti del Direttore Generale](#)
- Articolo 47 - [Segretario comunale](#)
- Articolo 48 - [Vice Segretario](#)
- Articolo 49 - [Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione](#)
- Articolo 50 - [Collaborazioni esterne](#)
- Articolo 51 - [Attribuzioni dei dirigenti](#)
- Articolo 52 - [Principi in materia di appalti e forniture](#)
- Articolo 53 - [I servizi pubblici](#)
- Articolo 54 - [Le Istituzioni](#)
- Articolo 55 - [Le Aziende speciali](#)
- Articolo 56 - [Società per azioni a responsabilità limitata](#)
- Articolo 57 - [Consorzi](#)
- Articolo 58 - [Accordi di programma](#)
- Articolo 59 - [Rapporti gestionali](#)
- Articolo 60 - [Revisori dei conti](#)

## **CAPO 6 - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Articolo 61 - [Diritto di partecipazione](#)
- Articolo 62 - [Istanze - Proposte - Petizioni](#)
- Articolo 63 - [Difensore civico](#)
- Articolo 64 - [Elezione del difensore civico](#)
- Articolo 65 - [Cessazione della carica di difensore civico](#)
- Articolo 66 - [Referendum consultivi](#)
- Articolo 67 - [Regolamento della partecipazione popolare](#)

#### **CAPO 7 - DECENTRAMENTO**

- Articolo 68 - [Principi di distribuzioni dei servizi](#)
- Articolo 69 - [Circoscrizioni di decentramento](#)
- Articolo 70 - [Organi della Circostrizione](#)
- Articolo 71 - [Attribuzioni e funzionamento dei Consigli circoscrizionali](#)
- Articolo 72 - [Durata in carica](#)
- Articolo 73 - [Competenza dei Consigli circoscrizionali](#)

#### **CAPO 8 - ACCESSO AGLI ATTI DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- Articolo 74 - [Diritto di accesso agli atti ed informazioni](#)
- Articolo 75 - [Principi sul procedimento](#)
- Articolo 76 - [Diritto di partecipazione al procedimento](#)

#### **CAPO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Articolo 1 - [I Regolamenti d'attuazione e verifica statutaria](#)

## ***CAPO: 1 - DISPOSIZIONI GENERALI***

### **1 - Potestà statutaria**

1. Il Comune di Trani ha potestà statutaria, autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa.
2. Esso ha, altresì, autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Lo Statuto è la fonte primaria della organizzazione dell'Ente.

### **2 - Contenuto**

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia.
2. Lo Statuto stabilisce, altresì, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra il Comune e la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

### **3 - Delibera di adozione**

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### **4 - Modifiche e abrogazioni**

1. La procedura di cui all'articolo precedente è adottata sia per le modifiche che per l'abrogazione parziale o integrale del testo statutario.
2. Lo Statuto è abrogato con l'approvazione di un nuovo testo statutario.
3. Non possono in ogni caso essere abrogate parti dello Statuto in modo da determinare carenze normative.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
5. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse.

### **5 - Approvazione ed entrata in vigore**

1. Le delibere consiliari concernenti l'adozione dello Statuto, le modifiche e l'abrogazione di esso di cui agli artt. 3 e 4, **si applica il procedimento di cui ai commi successivi.**
2. Dopo l'**approvazione**, il testo è inviato a cura del Sindaco alla Regione Puglia per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è altresì affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
3. Lo Statuto e sue modifiche entrano in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Spetta al Sindaco il compito di dare la massima diffusione dello Statuto e delle sue modifiche mediante invio di copia del testo alle istituzioni pubbliche e private, alle associazioni, agli ordini professionali ed alle organizzazioni sindacali del mondo del lavoro esistenti nel territorio comunale.

## **CAPO: 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **6 - Il Comune**

1. Il Comune di Trani è Ente Locale autonomo dotato di personalità giuridica e centro di imputazione di interessi propri.
2. Esso rappresenta altresì la propria comunità, curandone gli interessi, promuovendone lo sviluppo e valorizzando il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale.

### **7 - Decentramento statale**

1. Il Comune di Trani, appartenente alla Repubblica Italiana, è sede di decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.
2. In particolare esso è sede tra l'altro di Uffici Statali, di cui all'**Allegato A**, che spiegano le loro competenze anche nei comuni vicini.
3. Il Comune di Trani favorisce le iniziative degli Enti Pubblici anche non territoriali che, nel processo di razionalizzazione della rete distributiva degli Uffici ad essi afferenti, siano rivolte a privilegiare il territorio comunale per porvi sedi decentrate a servizio anche di più comuni.

### **8 - Attributi del Comune**

1. Lo stemma del Comune di Trani è costituito da uno scudo rettangolare a punta con drago su torre argentea a testa di toro in branca destra, il tutto in campo azzurro ornato d'oro e sormontato da corona pentaturrita, e da legenda recante il motto FORTIS FEROX FERTILIS (ora di azzurro, al drago di verde con le ali aperte, con le zampe d'oro, con la coda attorcigliata, desinante in dardo e volta all'insù, sostenente la torre di argento, murata di nero, merlata alla ghibellina di quattro, il drago poggiate la zampa sinistra sulla collina di verde, fondata in punta, e afferrante con la zampa destra, posta in fascia, la testa e il collo di toro, posti in tre quarti, d'argento; sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, FORTIS FEROX FERTILIS, DPR 8 settembre 2000). Esso può essere riprodotto sui vessilli e sui gonfaloni che, nelle cerimonie ufficiali, saranno

- sempre accompagnati da due vigili urbani in alta uniforme.
2. Il Comune di Trani possiede il titolo di Città ad esso concesso con Decreto del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno - Presidente del Consiglio dei Ministri - del 13 luglio 1914.
  3. La Città di Trani, con D. P. R. 8 maggio 1998, è stata insignita della Medaglia d'Argento al Merito Civile.
  4. La Città di Trani, già riconosciuta quale stazione di soggiorno e turismo, con decreto interministeriale 30 agosto 1952 n. 18709/1 ai sensi del R.D.L. 15 aprile 1926 n. 1380, è sede di I.A.T. (Informazione Accoglienza Turistica) - legge regionale n. 23/96, art. 9.
  5. L'inno di questa Città è individuato nel pezzo musicale denominato "Nicolas Band" composto nel 1994, in occasione del 9° centenario della morte di S. Nicola il Pellegrino patrono della Città e dell'arcidiocesi, dal grande musicista e compositore M° Giovanni Maria Rossi, sacerdote religioso dell'Ordine dei Camilliani, nella strumentazione realizzata, nel luglio 2008, dal M° Roberto Granata vice direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato – Composizione musicale di grande pregio artistico che ben rappresenta idealmente questa Città.

#### **9 - Finalità generali dell'azione amministrativa**

1. La Città di Trani vanta una tradizione giuridica, culturale, religiosa, economica e turistica di primaria importanza nell'ambito regionale.
2. Il Comune orienta la sua azione nel rispetto delle tradizionali vocazioni della collettività locale, sostenendo lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della pesca, anche attraverso la promozione di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
3. Tutela e valorizza l'ambiente, inteso come valore naturalistico, paesaggistico, fisico, sociale, realizzando strumenti per la sua salvaguardia e verificandone periodicamente la qualità, promuove l'istituzione di riserve naturali e la salvaguardia della costa, delle lame, del sottosuolo.
4. Tutela l'aspetto architettonico ed urbanistico del centro storico, valorizzando le differenziate connotazioni degli agglomerati che lo compongono (longobardo, federiciano, rinascimentale ed ottocentesco) e riconoscendo in esso retaggio socio - culturale della città, impostasi storicamente quale centro propulsore di elevato sviluppo nel più ampio territorio posto a nord di Bari.
5. Promuove lo sviluppo turistico dell'intera area comunale, privilegiando la risorsa costiera e particolarmente quella portuale.
6. Favorisce un organico assetto del territorio, attraverso lo sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione alla qualità degli insediamenti economico - popolari ed alle infrastrutture sociali.
7. Custodisce le aree verdi e ne incentiva lo sviluppo, crea zone pedonali, decongestiona il traffico automobilistico, razionalizzandone il flusso circolatorio e realizzando vaste zone di parcheggi.
8. Favorisce la fruizione dei servizi pubblici anche ai non residenti, apprestando mezzi necessari alla loro integrazione nel contesto cittadino.
9. Promuove la fruibilità degli edifici comunali di interesse storico, destinando gli stessi a sede di pubblici uffici o comunque a scopi di utilità sociale, turistica ed economica.
10. Riconosce il fondamentale ruolo sociale, educativo e formativo dello sport, promuovendone l'attività dilettantistica, favorisce il turismo sociale e giovanile, promuove e sostiene ogni

manifestazione tesa ad esaltare il patrimonio storico, archeologico, artistico, letterario e scientifico della città e favorisce iniziative singole o associate per la sua valorizzazione, assecondando le diverse forme espressive, dalle arti figurative alle attività musicali.

11. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, promuovendo nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace e garantendo la denuclearizzazione del proprio territorio.

#### **10 - Elementi del Comune**

1. Sono elementi costitutivi del Comune: la popolazione, il territorio ed il patrimonio.
2. La popolazione si compone di tutte le persone aventi nel territorio del Comune la dimora abituale e continuativa.
3. Il territorio comunale, suddiviso in agro ed abitato, è costituito dai terreni individuati nelle mappe catastali relative all'agro di Trani.
4. Costituiscono il patrimonio del Comune, oltreché i beni patrimoniali e demaniali ed i loro frutti, anche tutte le entrate che afferiscono al Comune a titolo di imposte, tasse ed altre a queste assimilabili.

#### **11 - Sede del Comune**

1. La sede del Comune è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso di essa hanno dimora gli uffici del Sindaco, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, del Segretario Generale e della Dirigenza. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono normalmente presso il Palazzo Palmieri; le adunanze degli altri organi collegiali normalmente si svolgono presso la sede comunale. Le adunanze consiliari e degli altri organi collegiali potranno tenersi in luoghi diversi per particolari esigenze o necessità.
2. Possono essere distribuite nel territorio sedi decentrate di uffici comunali al fine di sopperire alle esigenze dei quartieri decentrati.
3. In ogni caso l'Ufficio del Sindaco, del Segretario e della Dirigenza sono posti nella sede centrale del Comune.

#### **12 - Potestà regolamentare**

1. Il Comune ha potestà regolamentare.
2. Nel rispetto dei principi delle leggi e dello Statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nonché tutti gli altri regolamenti individuati dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali ai sensi delle disposizioni di attuazione.

#### **13 - Il Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli



- anziani e rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti da apposito regolamento.

#### **14 – Principi**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà sociale, secondo i criteri di imparzialità, di efficienza e di semplificazione delle procedure.
2. Favorisce la crescita sociale, culturale ed economica della collettività, tutela la salute come bene primario del cittadino, promuove la piena realizzazione dei principi costituzionali di pari dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali attraverso l'adozione di un piano di azioni positive tendenti ad assicurare la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro in armonia con le politiche comunitarie, nazionali e regionali, organizzando tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
3. È compito del Comune adottare un piano di azioni positive per dare piena attuazione alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia.
4. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle organizzazioni sociali attraverso le quali si esplicita la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita associativa di gruppo, favorisce le associazioni, non perseguenti fini di lucro, operanti in campo sociale, culturale, assistenziale e di volontariato, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
5. Promuove la collaborazione di giovani obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi socialmente utili e tutela i diritti degli immigrati.
6. Riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali e di categoria presenti nel territorio con le loro strutture organizzative.
7. Costituisce un Osservatorio permanente sulla realtà sociale.
8. Il Comune, nell'ambito della promozione dello sviluppo civile, favorisce l'integrazione dei disabili, degli anziani, dei meno abbienti e degli emarginati nella comunità cittadina e tutela i diritti del malato, garantendogli un adeguato livello di assistenza.
9. Provvede alla tutela dei minori, sostenendo progetti di prevenzione e lotta alla devianza minorile e favorendone il recupero sociale.

#### **CAPO: 3 - ATTRIBUZIONI DEL COMUNE**

##### **15 - Funzioni del Comune**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidiarietà.
3. Il Comune svolge le funzioni proprie anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

##### **16 - Decentramento statale**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

#### **CAPO: 4 - ORGANI ED ATTRIBUZIONI**

##### **17 - Organi comunali**

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

##### **18 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio comunale è dotato di servizi, attrezzature, risorse finanziarie e di apposite strutture per il suo funzionamento.
3. Il regolamento determina le modalità e disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

#### **CAPO: 4 - Il Consiglio Comunale**

##### **19 – Composizione**

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da **trentadue** consiglieri. Esso è organo elettivo la cui disciplina, quanto alla elezione, alla durata e allo stato di consiglieri, è regolata dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena viene adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

##### **20 - Presidenza dell'Assemblea consiliare**

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta alla elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio elegge, altresì, con le modalità di cui al 1° comma del presente articolo, un Vice Presidente che esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente; in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più anziano presente in aula.
3. Nella prima seduta del Consiglio presiede l'assemblea il consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.
4. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
5. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.
6. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nel rispetto delle relative norme regolamentari.

7. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Presso il suo Ufficio, per presa visione da parte dei Consiglieri, saranno depositate tutte le delibere di Giunta, le determinazioni dirigenziali e le ordinanze sindacali.

8. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da due quinti dei consiglieri assegnati; la proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e, comunque, non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione; la stessa proposta deve essere approvata con le stesse modalità, di cui al precedente primo comma e la seduta deve essere presieduta dal Vice Presidente del Consiglio.

### **21 - Scioglimento e sospensione del Consiglio**

1. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della L. 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 21 della L. 25 marzo 1993 n. 81 (*ora art. 141 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*).

2. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

3. È altresì disposto lo scioglimento del Consiglio per le cause e con le procedure di cui al D.L. 31 maggio 1991 n. 164, convertito in legge 22 luglio 1991 n. 221 e successive modifiche (*ora art. 143 T.U.*).

4. Lo scioglimento del consiglio ai sensi del comma precedente comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di Sindaco e di componente della Giunta, anche se diversamente disposto dalle vigenti disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

5. Nei casi di scioglimento del Consiglio, il relativo decreto contiene la nomina dell'organo commissariale, che provvederà alla gestione dell'ente, esercitando le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

### **22 - Gruppi consiliari**

1. Nella prima riunione di Consiglio Comunale, i consiglieri si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste nelle quali sono risultati eletti.

2. I singoli consiglieri possono costituire Gruppi consiliari autonomi, rispetto alle liste elettorali di provenienza, formati da almeno due consiglieri.

### **23 - Conferenza dei Capigruppo**

1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo, composta da un rappresentante per ogni Gruppo, indicato dal rispettivo Gruppo consiliare.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento della Conferenza, la dotazione di risorse dei Gruppi, le modalità di rendicontazione delle spese, le relative forme di pubblicità, nonché le modalità per promuovere la presenza di entrambi i sessi all'interno della predetta Conferenza.

### **24 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, che esprimono preventivo parere obbligatorio sugli atti di sua competenza. Il criterio proporzionale di costituzione delle commissioni deve sempre essere rispettato anche in caso di adesione di Consiglieri comunali a gruppi consiliari diversi da quello di origine, garantendo comunque la partecipazione di tutti i consiglieri nelle commissioni.
2. I poteri delle Commissioni, l'organizzazione delle stesse e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate con regolamento.
3. Alle Commissioni consiliari sono trasmesse in funzione cognitoria le deliberazioni della Giunta, le ordinanze sindacali e le determinazioni dirigenziali.
4. Il Consiglio, nelle forme previste dal regolamento, può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire in sede consiliare, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
5. Possono essere istituite commissioni di indagine su singole attività dell'amministrazione, composte da tre consiglieri nominati dal consiglio, di cui almeno uno esponente dell'opposizione. Tali commissioni, i cui poteri e funzionamento sono disciplinati dal regolamento, hanno l'obbligo di relazionare al Consiglio.
6. Le commissioni speciali sono presiedute da un componente della minoranza.

#### **24 bis - Commissione per gli Affari Istituzionali**

1. È istituita, nelle forme previste dal regolamento, la Commissione Affari Istituzionali formata dai Capigruppo e dal Presidente del Consiglio che la presiede.
2. La Commissione elabora o esamina preventivamente tutte le proposte relative alle modifiche del presente Statuto, nonché relative all'introduzione o alla modifica dei regolamenti di competenza del Consiglio, nonché ogni altra deliberazione che riguardi i rapporti fra gli organi istituzionali del Comune e il loro funzionamento.
3. La composizione della Commissione di cui al presente articolo, di quelle all'articolo precedente nonché di quelle degli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, o comunque da questo controllati, si ispirerà al principio della pari opportunità.

#### **25 - Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza esclusiva sugli atti fondamentali stabiliti per legge e nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

#### **26 - Convocazione ed attività consiliare**

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire l'assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, il Sindaco o la Conferenza dei Capigruppo consiliari, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione ed è tenuta entro il decimo giorno successivo alla convocazione, con la presentazione dei componenti della Giunta Comunale, che sono tenuti obbligatoriamente ad essere presenti in Consiglio ed a partecipare a tutte le riunioni dello stesso salvo giustificati impedimenti. Essi hanno facoltà di prendere in qualsiasi momento la parola.
- In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Prefetto provvede in via sostitutiva.

3. L'avviso di convocazione contenente l'elenco delle questioni da trattare, è modificato nelle modalità di cui al Regolamento di Consiglio Comunale. Ferma restando la previsione della convocazione almeno cinque giorni liberi precedenti la data della prima adunanza. In caso di urgenza tale notifica viene effettuata almeno ventiquattro ore prima della predetta adunanza.
4. L'avviso di convocazione contiene altresì la data della seconda adunanza da tenersi in un giorno diverso da quello della prima seduta.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo e disciplina altresì le modalità di intervento dei singoli consiglieri nella discussione.
6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

### **27 – Deliberazioni**

1. Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. In ogni caso il Consiglio non può deliberare senza la presenza del Segretario comunale o di chi ne fa le veci.
4. Alle riunioni consiliari è presente altresì il difensore civico; tuttavia l'assenza di quest'ultimo non comporta invalidità delle deliberazioni adottate, sempre ché lo stesso sia stato convocato nei modi di cui all'articolo precedente.
5. Salvo quanto disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti.

### **28 - Controllo di legittimità e pubblicazione**

#### **1. “ ..... “ . Abrogato**

2. Le deliberazioni diventano esecutive nei modi e termini fissati dalla legge.
3. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubbliche mediante l'affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
4. In caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

### **29 - Poteri dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni, Enti dipendenti e società partecipate, tutte le notizie o le informazioni nonché copia degli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato e hanno, inoltre, il diritto di verificare l'esatta esecuzione delle delibere di Giunta, delle dirigenziali e delle ordinanze sindacali.
2. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.
3. I consiglieri hanno altresì diritto ad essere informati su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla delibera del Consiglio e possono presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e risoluzioni.
5. È vietata l'assunzione di incarichi e consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

### **30 - Surroga dei consiglieri**

1. Ove nel corso della durata in carica del Consiglio Comunale rimangano vacanti uno o più seggi, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, questi sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata dall'autorità governativa, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

#### **CAPO: 4 - La Giunta Comunale**

##### **31 – Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da **massimo nove** assessori, da questo nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

##### **32 - Nomina degli Assessori**

1. Il Sindaco provvede alla nomina degli Assessori, tra i quali anche un Vice Sindaco, presentandoli al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

##### **33 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

##### **34 – Decadenza**

1. La Giunta decade per dimissione del Sindaco o per scioglimento del Consiglio comunale.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 39 co. 3 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

##### **35 - Dimissioni e revoca degli Assessori**

1. Gli Assessori cessano dalla carica oltreché per scioglimento del Consiglio comunale, per dimissioni, per revoca o per incompatibilità sopravvenuta.

##### **36 - Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta è organo di gestione amministrativa e di governo del Comune. Collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune ed all'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Essa opera attraverso determinazioni collegiali, riferendo annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolgendo attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei funzionari dirigenti.
3. Spetta comunque alla Giunta:
  - a) predisporre il bilancio ed il conto consuntivo del Comune;
  - b) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti commissioni consiliari, i programmi ed i piani del Comune e curarne l'attuazione;
  - c) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi ed i piani approvati dal Consiglio Comunale, compresi quelli concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici;
  - d) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici comunali ed adottare i provvedimenti relativi al personale, che non siano riservati alla competenza del Sindaco, del Consiglio e della dirigenza;
  - e) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio ed il demanio del Comune e deliberare sui contratti nei limiti e modi stabiliti dal regolamento per la disciplina degli stessi;
  - f) deliberare sulle variazioni del bilancio in via d'urgenza, sottoponendo le relative deliberazioni a ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;
  - g) “ ..... “ **Abrogato**
  - h) vigilare sull'attività degli Enti dipendenti;
  - i) adottare ogni altro atto che il presente Statuto rimette espressamente alla sua competenza.
4. Essa ha il potere di iniziativa per i regolamenti e per i provvedimenti di competenza consiliare.

### **37 - Attribuzioni degli Assessori**

1. Gli Assessori esercitano la funzione di indirizzo e controllo degli specifici settori dell'amministrazione, con obbligo per gli stessi di riferire nelle riunioni di Giunta.

### **38 - Riunione e deliberati di Giunta**

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Sindaco, che la presiede, da effettuarsi almeno ventiquattrore prima, salvo i casi di urgenza.
2. La convocazione contiene l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Essa adotta un proprio regolamento.
4. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei componenti l'organo esecutivo.
5. Ai fini della pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni di Giunta si applica l'art. 47 della L. n. 142/90 (*ora artt. 124, co. 1, 134, co. 2, 3 e 4 T. U.*).

### **CAPO: 4 - Il Sindaco**

#### **39 - Competenze ed attribuzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è il rappresentante dell'Ente.
2. Salvo il potere di convocazione del Consiglio di cui all'art. 24, co. 2, il Sindaco convoca la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed è responsabile dell'esecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende

altresi all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal Comune.

4. Compete altresì al Sindaco:

a) coordinare e riorganizzare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

b) procedere sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni vengono effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge;

c) coordinare l'attività degli Assessori;

d) indire i referendum comunali;

e) rappresentare il Comune nei giudizi ed arbitrati.

f) “ ..... “ **Abrogato**

g) stipulare convenzioni e accordi di programma con persone fisiche, società, associazioni o enti in conformità ai deliberati degli organi collegiali;

h) sottoscrivere intese con associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati che orientino l'attività politico-amministrativa comunale, senza comportare impegni di spesa, verso l'attuazione di finalità altamente sociali e culturali;

i) adottare ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;

l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

m) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. n. 142/90 e del regolamento (*ora artt. 89, co. 1, 2, 3, 4, 5, 90, 107, co. 1, 2-5, 6, 7, 109, co. 1, 2, 110, co. 1, 2, 3, 4, 6 T. U.*);

n) “ ..... “ **Abrogato**

5. Nella qualità di Ufficiale di Governo competono al Sindaco le attribuzioni di cui all'art. 38 L. n. 142/90 e successive integrazioni e modificazioni (*ora art. 54 T.U.*).

6. Il Sindaco può delegare, secondo le disposizioni di cui all'art. 38 comma 6 della legge n. 142/90 (*ora art. 54, co. 7, T. U.*), ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali l'esercizio delle funzioni relative alla sua qualità di Ufficiale di Governo.

7. Le deleghe possono essere revocate in qualunque momento.

8. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta d'insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

#### **40 - Linee programmatiche di governo**

1. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale e, comunque, entro il primo Consiglio Comunale utile, dopo tale termine, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Nella stessa seduta di approvazione del conto consuntivo annuale, su relazione del Sindaco e degli Assessori, il Consiglio procederà alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche



3. La Giunta Comunale dovrà conformare la sua azione amministrativa alle determinazioni del Consiglio Comunale.

#### **41 - Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. 19 marzo 1990 n. 55 come da ultimo modificato dall'art.1 della L. 12 gennaio 1994 n.30 (*ora art. 59 T. U.*).

2. In assenza del Vice Sindaco le relative funzioni spettano all'Assessore più anziano di età.

#### **42 - Rimozione, sospensione e decadenza dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori**

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i componenti il Consiglio Comunale possono essere rimossi ai sensi dell'art. 40 L. n. 142/90 (*ora art. 142 T. U.*) e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per **3 (tre)** sedute consecutive ai lavori del Consiglio comunale decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco o di un qualsiasi consigliere e previo contraddittorio. In questo caso il Consiglio provvede alla surroga ai sensi dell'art. 30 entro venti giorni dalla data in cui la delibera di decadenza ha acquistato efficacia.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.

### **CAPO: 5 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

#### **43 - Albo Pretorio – Albo on-line**

1. Il Comune ha un Albo Pretorio e un **Albo on-line** per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e, in generale, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

**1. bis Ai sensi art. 32 comma 1 L.69/2009 “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul sito internet del Comune”.**

2. Gli atti **in copia cartacea** devono essere esposti in bacheche in luogo consono ed adatto per una idonea consultazione da parte dei cittadini; le stesse bacheche devono contenere gli atti suddivisi per settori d'intervento, opportunamente indicati. **Tale forma di pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale.**

#### **44 - Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati in modo da assicurare la economicità e speditezza dell'azione amministrativa nonché la rispondenza al pubblico interesse.

2. Il personale ad essi preposto opera con professionalità e responsabilità per conseguire gli obiettivi e i

risultati prefissati.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si conforma costantemente ai programmi approvati dal Consiglio ed ai piani operativi della Giunta.
4. L'organizzazione del lavoro è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dal Sindaco e secondo le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti.
5. L'Amministrazione favorisce l'aggiornamento e l'arricchimento professionale del personale.
6. L'Amministrazione individua nell'ambito della propria struttura un ufficio di relazione con il pubblico, che, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, provveda all'attuazione dei diritti di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché alla ricerca ed analisi per la formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato con regolamento.
7. È istituito con regolamento di organizzazione degli Uffici un nucleo di valutazione con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Tale nucleo opera in collaborazione con l'organismo preposto al controllo di gestione ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. l.gvo n°77/95 (*ora artt. 196 e 197 T. U.*).
8. È riconosciuta e tutelata la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali. Il Comune promuove, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati aventi titolo alla partecipazione ed alla contrattazione decentrata.
9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono disciplinati da apposito regolamento.

#### **45 - Il Direttore Generale (ELIMINATO)**

#### **46 - Compiti del Direttore Generale (ELIMINATO)**

#### **47 - Segretario comunale**

1. Il Comune di Trani ha un Segretario Generale, dirigente pubblico, dipendente dell'apposita Agenzia di diritto pubblico.
2. Egli è iscritto all'Albo di cui all'art.17, comma 75, l. n. 127/97 (*ora art. 98 T. U.*).
3. Il Segretario Generale è nominato o revocato dal Sindaco nei modi e nei termini previsti dall'art. 17, commi 70 e 71, della citata legge 127/97 (*ora artt. 99 e 100 T. U.*).
4. Egli svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
5. Il Segretario, ~~in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale~~ [eliminazione], sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.  
Il Segretario, inoltre, assolve alle seguenti funzioni:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale, della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti.
7. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione.

#### **48 - Vice Segretario**

1. Il Comune ha un Vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento determina i requisiti e le modalità di nomina.

#### **49 - Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione**

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti tali professionalità, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici dirigenziali e di responsabili di servizio a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e con l'osservanza dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97 (*ora art. 110 T. U.*).
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

#### **50 - Collaborazioni esterne**

1. Con apposito regolamento è disciplinato il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e dei criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

#### **51 - Attribuzioni dei dirigenti**

1. Spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente in conformità agli obiettivi e programmi degli organi di governo, assicurando la rispondenza dei risultati agli indirizzi. Essi hanno altresì il potere di adottare tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che non attengano alla sfera di indirizzo e sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
2. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, ai dirigenti competono autonomi poteri di spesa nei limiti del bilancio e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Il conseguimento degli obiettivi è ispirato al principio della legalità ed all'utilizzo razionale ed ottimale delle risorse, valutabile in termine di rapporto tra i costi ed i risultati.
4. I dirigenti hanno la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
5. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dal Regolamento dell'Ente:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e

valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

**l) I provvedimenti con cui promuovono e resistono alle liti ed il potere di conciliare e di transigere, in osservanza e con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici. Il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente, sottoscrive il relativo mandato. Nel caso in cui il Sindaco decida di non sottoscrivere il mandato, ne motiva le ragioni con atto monocratico.**

6. In particolare ai dirigenti compete, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli Uffici:

a) adottare gli atti esecutivi di provvedimenti del Sindaco o di Giunta, ivi compresi quelli relativi ad impegni ed alla liquidazione di spese;

b) concedere al personale congedi ordinari, straordinari ed aspettative;

c) provvedere all'applicazione temporanea o sostituzione nei vari uffici dei dipendenti in funzione delle professionalità e capacità produttive degli stessi, previa intesa con il Direttore Generale e sentita la Conferenza dei Dirigenti;

d) riscontrare, dandone comunicazione al Sindaco, le richieste del difensore civico relative allo stato dei procedimenti per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o comunque di atti da adottare nell'interesse dei privati;

e) verificare i risultati delle attività svolte dagli uffici cui sono preposti e di cui sono responsabili.

## **52 - Principi in materia di appalti e forniture**

1. Le procedure d'appalto, la cui responsabilità spetta ai Dirigenti, sono espletate a seguito di una programmazione sulle priorità delle opere da eseguire o delle forniture da richiedere. In ogni caso gli appalti seguiranno ad una valutazione complessiva dell'opera o della fornitura, dei suoi costi di realizzazione, della sua effettiva utilità sociale, nonché dei modi e costi di manutenzione e gestione. Per le opere di manutenzione in economia e per le forniture di modesto importo sono istituiti presso il Comune Albi permanenti di appaltatori o di fornitori distinti per oggetto e fasce di importo nei quali iscrivere imprenditori che ne facciano richiesta e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge.

2. L'autorizzazione ai subappalti è subordinata, nei termini di legge, alla esigenza della individuazione delle persone fisiche e degli amministratori e dei soci delle società, a cui fanno capo le imprese che materialmente eseguono i lavori e di tutte quelle che comunque sono legittimate ad essere presenti nei cantieri.

## **53 - I servizi pubblici**

1. I servizi pubblici possono essere prestati nelle forme di cui all'art. 22, co.3, L. n. 142/90 (*ora artt. 112 e 113 T. U.*) e con le modalità previste in appositi regolamenti.

2. Il Consiglio Comunale può affidare un determinato servizio in concessione a soggetti privati quando tale forma di gestione risulti qualitativamente ed economicamente più conveniente per il Comune,

ovvero quando la gestione del servizio comporti speciali competenze professionali o l'impiego di particolari attrezzature tecniche.

3. Il Regolamento individua le procedure e le modalità di gestione, garantendo l'attuazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa e precisando i casi di incompatibilità.

#### **54 - Le Istituzioni**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune prevede la costituzione di apposite Istituzioni, quali organismi strumentali dell'Ente comunale dotati di autonomia gestionale.

2. Organi delle istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore che ne ha la rappresentanza ed al quale compete la responsabilità della gestione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica cinque anni, e comunque per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Consiglio comunale, è composto dal Presidente e da sei componenti, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio e scelti tra cittadini aventi i requisiti previsti per gli Amministratori delle Aziende speciali.

4. Sono applicabili le incompatibilità di cui al comma 6 dell'art. 55.

5. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta per ogni riunione un compenso pari a quello percepito dai consiglieri comunali per le sedute del Consiglio, mentre al Presidente è riconosciuta un'indennità pari a quella dell'assessore.

6. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi delle Istituzioni.

#### **55 - Le Aziende speciali**

1. Per la gestione di servizi **privi[inserimento]** di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune si avvale di Aziende speciali.

2. Esse sono Enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e contabile e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Organi delle Aziende sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione, in numero di sei, ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale e scelti tra i cittadini di indubbia moralità, che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Durano in carica cinque anni o per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale e comunque fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina.

5. Non possono essere nominati coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i rappresentanti, gli amministratori ed i soci illimitatamente responsabili di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

6. Si applicano le incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

7. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza dell'azienda, è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.

8. Le Aziende conformano la loro attività alle finalità ed agli indirizzi del Consiglio Comunale che ne esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione attraverso l'analisi del bilancio.

#### **56 - Società per azioni a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati da Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i suoi rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a modificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse pubblico sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

#### **57 - Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di legge.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

#### **58 - Accordi di programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della legge 142/90, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge 127/97 (*ora art. 34 T. U.*).
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

#### **59 - Rapporti gestionali**

1. Il Comune di Trani, nell'esigenza di assicurare i servizi necessari alla collettività, favorisce ogni forma di collaborazione con altri Enti Pubblici o soggetti privati.

2. Lo svolgimento delle funzioni comunali e della gestione dei servizi in modo coordinato o associato con altri Enti Locali, viene attuato mediante le convenzioni o la costituzione dei consorzi in conformità a quanto disposto negli artt. 24 e 25 L. n. 142/90 (*ora artt. 30 e 31 T. U.*).

3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. A tal fine convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso accordo deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In questo caso si osservano le forme di pubblicità previste dalla L. R. n. 56/80.

#### **60 - Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo ed indirizzo.

2. Prende parte alle sedute consiliari previa convocazione ed ai suoi componenti è consentito l'accesso agli atti e documenti.

3. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna le proposte di deliberazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo, oltreché di quelle che comportino spese o finanziamenti.

4. Al Regolamento è rimessa in particolare la disciplina:

a) delle inadempienze che comportano la revoca dei revisori;

b) delle modalità di accesso agli atti e documenti;

c) delle materie per cui è consentito il controllo interno alla gestione con l'individuazione delle modalità dello stesso;

d) dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità;

e) delle forme con cui si attua il controllo periodico della consistenza di cassa;

f) del controllo sui rapporti debito-credito tra l'Ente ed il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico.

5. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono esercitate anche nei confronti delle Istituzioni.

#### **CAPO: 6 - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

##### **61 - Diritto di partecipazione**

1. Il Comune riconosce il diritto di partecipazione quale strumento di attuazione della democrazia nelle scelte politico- amministrative.

2. Favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione all'amministrazione locale, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle funzioni di competenza comunale attraverso la costituzione di apposite Consulte Comunali, competenti sulle materia dell'ambiente e territorio, lavoro e attività economiche, servizi sociali e volontariato, sport e tempo libero, cultura e partecipazione democratica, pari opportunità uomo-donna. Analogamente gli Enti dipendenti costituiscono Consulte di utenti.

3. È istituito un Albo delle associazioni aventi diritto a partecipare alle Consulte di cui al comma precedente.
4. Il Comune promuove altresì, quali organismi di partecipazione e di consultazione generali, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra amministrati ed amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono gli interessi collettivi.
5. Il regolamento stabilisce i poteri e le modalità di convocazione e di funzionamento delle Consulte Comunali e del Forum dei cittadini, nonché i criteri ed i requisiti per l'inserimento delle associazioni nel relativo Albo.

#### **62 - Istanze - Proposte – Petizioni**

1. È consentito ai cittadini, singoli o associati, avanzare istanze, proposte o petizioni concernenti materie di esclusiva o stretta competenza comunale.
2. Esse contengono gli estremi identificativi dei sottoscrittori e vanno dirette al Sindaco.
3. Vengono esaminate nel termine di sessanta giorni, entro il quale l'istanza ha comunque diritto ad una risposta motivata.
4. Il presente articolo si applica anche a coloro che, pur non risiedendo nel Comune, vi svolgono attività di lavoro, di studio o comunque vi dimorino anche occasionalmente.
5. Gli utenti dei servizi pubblici possono segnalare anche singolarmente disfunzioni o carenze nell'erogazione degli stessi.

#### **63 - Difensore civico (ELIMINATO)**

#### **64 - Elezione del difensore civico (ELIMINATO)**

#### **65 - Cessazione della carica di difensore civico (ELIMINATO)**

#### **66 - Referendum consultivi [riformulato]**

1. *Il comune di Trani riconosce l'istituto dei referendum comunali, contemplato dall'art.8 del TUEL d.leg.vo 267/00 come forma di partecipazione popolare e di democrazia diretta di carattere opzionale con il quale i cittadini sono chiamati a pronunciarsi esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità.*
2. *L'indizione e l'attivazione della Consultazione Referendaria sono disciplinate da apposito Regolamento comunale che ne preveda i dispositivi con cui sindacare l'ammissibilità e le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati*
3. *i Referendum comunali consultivi possono essere richiesti:*
  - *Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.*
  - *Su iniziativa di almeno duemila elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, previa valutazione di ammissibilità del quesito, deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di istruttoria di organo tecnico. La richiesta di valutazione di ammissibilità può essere presentata al Sindaco da un Comitato Promotore, costituito tra*



*almeno 30 cittadini elettori e deve essere corredata da almeno 500 firme di cittadini elettori residenti nel Comune di Trani*

4. *Non possono essere sottoposti a referendum consultivo, i seguenti argomenti:*
  - a. *lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità;*
  - b. *il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione ed i i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;*
  - c. *gli atti relativi a nomine, designazioni o al personale comunale, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e i servizi;*
  - d. *gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;*
  - e. *gli atti e le materie che siano attuativi o che diano applicazione a strumenti di regolazione o pianificazione di enti sovraordinati o che derivino da gestioni associate con altri Enti, fatti salvi gli aspetti rimessi all'ambito decisionale esclusivo del Comune di Trani;*
  - f. *le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria dell'ultimo quinquennio.*
5. *Il referendum non può essere effettuato:*
  - *nei 6 mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;*
  - *in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;*
  - *nei 6 mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale;*
  - *nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri referendum nazionali e nei 6 mesi successivi al loro espletamento;*
  - *nel caso in cui il Consiglio Comunale, prima della relativa indizione, approvi un atto che accoglie la proposta contenuta nel quesito referendario.*
6. *La validità del Referendum necessita della partecipazione al voto di almeno il 30% degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, constatata la validità della votazione, si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.*
7. *Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto e assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione.*

#### **67 - Regolamento della partecipazione popolare**

1. All'attuazione delle norme contenute nel presente capo si provvede con regolamento.

#### **CAPO: 7 - DECENTRAMENTO**

#### **68 - Principi di distribuzioni dei servizi**

1. Il Comune distribuisce la rete dei servizi in maniera omogenea nell'intera area urbana, favorendo altresì la fruibilità immediata degli stessi da parte dei residenti e dei lavoratori dell'agro e delle zone suburbane, pur mantenendone inalterate le caratteristiche ambientali.
2. Nella programmazione della fornitura dei servizi essenziali il Comune rimuove le carenze strutturali di alcune aree o quartieri, favorendone il riequilibrio sociale, culturale ed economico con l'intero tessuto cittadino.

**69 - Circoscrizioni di decentramento (ELIMINATO)****70 - Organi della Circoscrizione (ELIMINATO)****71 - Attribuzioni e funzionamento dei Consigli circoscrizionali (ELIMINATO)****72 - Durata in carica (ELIMINATO)****73 - Competenza dei Consigli circoscrizionali (ELIMINATO)****CAPO: 8 - ACCESSO AGLI ATTI DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO****74 - Diritto di accesso agli atti ed informazioni**

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. Il Regolamento disciplina:
  - a) Le forme di pubblicità degli atti comunali nell'apposito albo pretorio;
  - b) Le modalità di accesso agli atti ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
  - c) Le limitazioni del diritto di accesso, individuando le categorie di atti ed informazioni, la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
  - d) Le modalità di rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
3. È istituito il Bollettino Ufficiale del Comune su cui, per estratto, dovranno essere pubblicati mensilmente tutti i provvedimenti del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco nonché gli altri atti stabiliti dal Regolamento. Il Bollettino Ufficiale del Comune è distribuito gratuitamente alle associazioni inserite nell'apposito Albo.

**75 - Principi sul procedimento**

1. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità ed è svolta comunque in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste, con norme regolamentari, forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza di principi stabiliti dalla legge.
3. Il Regolamento prevede:
  - a) la disciplina per garantire la conclusione del procedimento con provvedimento formale e l'individuazione del responsabile della relativa istruttoria mediante la fissazione di norme per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - b) la fissazione dei termini di conclusione delle varie tipologie di procedimenti, promossi sia d'ufficio che per iniziativa di parte;
  - c) le modalità per assicurare l'ordine di trattazione delle pratiche, privilegiando il criterio cronologico della protocollazione e disciplinando i casi di effettiva urgenza;
  - d) la individuazione dei criteri per la concessione di contributi o interventi assistenziali;
  - e) le modalità per assicurare ai cittadini le informazioni sulle procedure da seguire per la fruizione dei servizi essenziali e sullo stato degli atti mediante l'istituzione di un apposito sportello comunale;
  - f) le modalità per attuare la semplificazione del procedimento mediante l'utilizzo del sistema

dell'autocertificazione.

#### **76 - Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Nell'avviare procedimenti destinati ad incidere sulla pianificazione territoriale, sull'economia generale anche di un solo settore della produzione, sulla salute dei cittadini, sull'ambiente o comunque su interessi diffusi della collettività comunale, l'Amministrazione ne informa obbligatoriamente il difensore civico perché ne prenda parte ed individui l'area dei soggetti interessati alla tutela del bene oggetto di intervento, assicurandone la partecipazione.
2. Al procedimento partecipano altresì persone singole o associate indicate dal difensore civico e che abbiano comunque un interesse.
3. Al regolamento è rimessa la disciplina delle modalità con cui la partecipazione è assicurata.
4. Il regolamento disciplina altresì le modalità per assicurare la garanzia del contraddittorio nei procedimenti dai cui provvedimenti finali possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili.

#### **CAPO: 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1 - I Regolamenti d'attuazione e verifica statutaria

Fino all'entrata in vigore di eventuali regolamenti attuativi non ancora adottati si applica la normativa generale vigente.

**ALLEGATO "A"**

Tribunale civile e penale e coesistente Procura della Repubblica  
Ufficio distrettuale delle imposte dirette (*ora Agenzia delle Entrate*)  
Ufficio del Registro (*ora Agenzia delle Entrate*)  
Conservatoria dei registri immobiliari (*ora Agenzia del Territorio*)  
Archivio notarile  
Archivio di Stato sezionale  
Casa di Reclusione femminile  
Casa Circondariale maschile

